

NR. 46.93 RGNR DDA  
NR. 74.94 R.GIP. DDA  
NR. 65.94 R.OCC. DDA

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DELLA  
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
( ART. 328 C.1 bis cpp )**

**pag. 4**

Tanto necessariamente premesso, deve rilevarsi che la prospettazione accusatoria formulata a carico del Romeo è basata sulle dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia e su una concreta attività di verifica che ha consentito di individuare elementi significativi di riscontro.

**Pag. 21**

**RISCONTRI**

L'esposizione delle dichiarazioni di Lauro, Barreca, Ierardo relative a Romeo Paolo **sono assolutamente univoche e convergenti.**

In applicazione dei criteri seguiti da questo ufficio nell'esame della complessa ed articolata richiesta cautelare depositata nel proc. 46.93 RGNR dda, in conformità ai principi ermeneutici costantemente affermati e ribaditi dalla Suprema Corte,

la presenza di dichiarazioni accusatorie **quanto mai dettagliate** - come nel caso in esame - , non meramente attributive dello status di affiliato, ma individuanti specifiche e concrete condotte associative ;

e la **singolare convergenza** delle dichiarazione rese da **collaboratori appartenenti a schieramenti criminosi opposti e instretti in circuiti diversi** raccolte da diversi PP.MM, legittimano da sole ampiamente l'emissione della misura cautelare richiesta dall'ufficio di procura.

**Pag.23**

La chiamata accusatoria mossa dai collaboratori nei suoi confronti **resta esclusa, pertanto, da ogni possibile unicità delle fonti di conoscenza, atteso che** Lauro era componente di spicco della organizzazione facente capo al gruppo Condello-Serraino-Imerti , mentre Barreca pur restando in qualche modo estraneo alla guerra di mafia, era tuttavia contiguo al gruppo De Stefano, come dimostrato dalle vicende del processo per associazione finalizzata al traffico di sostanze

stupefacenti, nel quale ha riportato condanna definitiva, pur mantenendo contatti con personaggi come Araniti Santo, anch'egli sostanzialmente estraneo alla guerra , ma contiguo al gruppo “antidestefaniano” . La lunga militanza criminale dei due collaboranti, la posizione non certo gregaria da essi ricoperta, la frequentazione di tutti i principali personaggi della ndrangheta, le lunghe permanenze in carcere, hanno consentito ad entrambi di conoscere direttamente o da altra fonte tutti i più reconditi risvolti delle vicende interne alla ndrangheta o ad esse collaterali.

## Pag. 24

Non si deve pensare però che le dichiarazioni di cui in premessa siano rimaste prive di **riscontro esterno**

Al contrario, esse hanno ricevuto conferma da una serie di elementi, provenienti per lo più da altri procedimenti, dotati di indiscutibile oggettività e di elevatissima valenza probatoria.

La prima serie di riscontri proviene da una relazione di servizio redatta in data 22.01.1975 da personale della Questura di Reggio Calabria - Squadra politica, che per una migliore intellegibilità si riporterà integralmente, dalla quale si evince la sua partecipazione in Siderno, in data 22.1.1975, ai funerali del noto boss mafioso don Antonio Macrì: “.....“

Un secondo elemento di riscontro riguarda l'appoggio fornito dalle organizzazioni mafiose alleate del gruppo De Stefano cui il Romeo apparterrebbe, in occasione delle consultazioni elettorali del 05.04.1992.

## Pag 25

Nel corso di intercettazioni ambientale disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel procedimento penale nr.17.92 RGNR DDA, presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo, candidato alle elezioni per il Senato della Repubblica per il PSI, fu captata una conversazione tra Logoteta Demetrio ( Mimmo ) e persona non identificata. Il Logoteta Demetrio, nel conversare con il suo ignoto interlocutore, gli riferiva delle peripezie affrontate per cercare di raccogliere voti per il fratello Vincenzo. Riferiva in particolare che in Condera si era incontrato con un “grande elettore” della zona, collegato alla cosca Libri, di nome Totò Presto ( identificato in Antonio Presto, nato a Reggio Calabria il 09.04.1956, pregiudicato, ritenuto affiliato alla cosca Libri).

Il Presto ebbe a dire a Logoteta che “loro”, al momento, erano impegnati per sostenere la campagna elettorale di Paolo Romeo”. ( conversazione registrata in data 09.04.1992 e allegata all'informativa nr. 358/260 -991 del 20.02.1993 ) . L'informativa della Squadra Mobile dell'08.07.1993 confermava che Presto Antonio era ritenuto un affiliato alla cosca Libri e riferiva che in data 28.04.1992 veniva

emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di autovetture di illecita provenienza e truffa. Il terzo, più importante elemento di riscontro riguarda invece i rapporti tra Romeo Paolo e Martino Paolo.

A proposito di quest'ultimo va riferito che in data 20 giugno 1982 veniva arrestato su mandato di cattura del G.I. oer concorso in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo avere ottenuto la libertà provvisoria per presunti motivi di salute, il Martino fu rinviato a giudizio con ordinanza del 13.06.1984, con la quale veniva revocata la libertà provvisoria, dopo di chè il Martino si rendeva latitante e tale restava sino al 24.07.1990. Noel frattempo il Martino veniva condannato per tale reato alla pena di anni 16 di reclusione con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19.07.1985, poi ridotta ad anni otto di reclusione in sede di appello.

Successivamente, e precisamente il 13.10.1986 veniva emesso a carico del Martino altro mandato di cattura nel procedimento per la guerra di mafia, ed anche in tale procedimento la sua collocazione era all'interno della cosca De Stefano-Tegano.

In quest'ultimo procedimento veniva condannato dalla >Corte di Assise di Appello alla pena di anni sette di reclusione con sentenza del 23.03.1990, divenuta definitiva il 19.03.1992.

Dopo lunghe ricerche, dunque, il Martino veniva tratto in arresto a Chiavari e dalla documentazione sequestrata al Martino nell'occasione si potevano accettare collegamenti con noti pregiudicati come Landonio Sergio e Canale Antonio Vittorio. Esaminando inoltre i numeri telefonici chiamati dal telefono cellulare nr. 0337/270666, in uso al Martino, si poteva accettare non solo che il Martino era in contatto con i predetti pregiudicati, ma che in due occasioni era stato formato il nr. O965/650425, che corrisponde all'utenza intestata all'avv. Romeo Paolo - segreteria politica del PSDI:

Ma non è questo l'unico elemento emerso in quel processo (acquisito dal Tribunale di Chiavari), essendo stati rinvenuti nel possesso del Martino numerosi appunti contenenti annotazioni su immobili acquistati o da acquistare, spesso con l'indicazione del relativo importo, e sui quali ricorre il nome di Romeo Paolo oltre che di altri personaggi della cosca De Stefano e altri ancora da individuare.

L'interpretazione di taluni appunti può essere la più varia, ma certamente non può non rimandare all'esistenza di specifiche cointeresenza di Martino e Romeo nella titolarità e nella gestione di un ragguadeguale patrimonio immobiliare. Prendono dunque consistenza le indicazioni di Lauro circa l'ospitalità fornita dal Romeo al Martino durante la latitanza di quest'ultimo e circa il riciclaggio da lui effettuato dei proventi delle attività illecite del clan De Stefano.

Tutti gli elementi sinora considerati dimostrano la diretta partecipazione dell'avv. Romeo Paolo ad associazioni di tipo mafioso e precisamente a quella facente capo ai De Stefano-Tegano sino al 1991, e successivamente alla struttura unitaria derivante dal raggiungimento della pace. Convergono in questa direzione le

dichiarazioni specifiche e circostanziate riferite da Lauro Giacomo e Barreca Filippo, nonché gli altri elementi di prova acquisiti in altri procedimenti e precisamente la trascrizione dell'intercettazione ambientale effettuata all'interno della segreteria politica di Logoteta Vincenzo, la documentazione sequestrata a Martino Paolo all'atto del suo arresto a Chiavari, i risultati degli accertamenti sui numeri delle utenze telefoniche formati dal telefono cellulare in suo possesso.

Si tenga infine conto che nel corso del maxi processo il Martino non fu mai difeso dall'avv. Paolo Romeo, sicchè le telefonate predette e la documentazione indicata non possono certamente ricondursi all'esistenza di rapporto professionale.

## **Pag. 28**

Una volta esaurita l'elencazione delle vice